

PERUGIA, li **16 FEB. 2021**

PROT. N. **241**

**Le parti**

Vasco Cajarelli segreteria Filcams CGIL provinciale di Perugia, Rachele Rotondi Fisascat CISL, Mariolina Luchetti Uiltucs UIL, le RSA Riccardo Dentini, Riccardo Cicognola, Gabriele Moretti e Marco Cacioni

e

Farmacie Comunali AFAS Perugia nella persona del legale rappresentante Dott. Raimondo Cerquiglioni

**Considerato e premesso:**

- L'intenzione delle parti di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello attraverso la trattazione a livello aziendale delle materie delegate dal contratto nazionale o dalla legge (come anche nelle intenzioni dell'Accordo interconfederale 28/06/2011), ferme restando le garanzie dei trattamenti economici e normativi stabiliti a livello nazionale.
- L'intervento del legislatore a sostegno della contrattazione di secondo livello espresso dall'art. 8, comma 2-bis, D.L. 138/2011.
- Il suggerimento di ricorrere alla contrattazione aziendale per risolvere questioni legate all'orario di lavoro ed ai riassorbimenti dei permessi di cui al punto all'annotazione in calce all'art. 12-bis del CCNL applicato.
- L'approfondito confronto effettuato tra le parti ha condotto all'ipotesi di ristrutturazione del sistema di gestione dell'orario di lavoro attraverso una modalità rispettosa dei principi previsti dal CCNL applicato e dalla normativa di riferimento e al contempo utile al raggiungimento degli scopi di miglioramento appresso descritti.

*U. Dentini*

*[Handwritten signatures]*

**Sede AFAS**  
 via F. Filzi 16/i  
 06128 Perugia  
 tel. 075.505.85.08  
 fax 075.500.59.82  
 afas@afas.it  
 www.afas.it  
 C.F. e P. IVA 02184880546

**FARMACIA N°1**  
 via della Pallotta 5/O  
 tel. 075.583.78.00  
 farmaciapallotta@afas.it

**FARMACIA N°2**  
 via Pergolesi 6/H  
**S.Sisto**  
 tel. 075.528.00.48  
 farmaciasansisto@afas.it

**FARMACIA N°3**  
 via della Scuola 94  
**P.S. Giovanni**  
 tel. 075.599.00.88  
 farmaciapsigiovanni@afas.it

**FARMACIA N°4**  
 Strada S. Marco  
 Cenerente, 83/H  
**S. Marco**  
 tel. 075.440.20  
 farmaciasanmarco@afas.it

**FARMACIA N°5**  
 via Fabio Filzi 7  
**Madonna Alta**  
 tel. 075.505.42.73  
 farmaciamadonnaalta@afas.it

**FARMACIA N°6**  
 via Eugubina 1  
**Monteluce**  
 tel. 075.572.19.88  
 farmaciamenteluce@afas.it

**FARMACIA N°7**  
 via Aldo Moro 11  
**Montegrillo**  
 tel. 075.584.75.00  
 farmaciamentegrillo@afas.it

**FARMACIA N°8**  
 via Fiesole 1  
**Centro comm. Emisfero**  
 tel. 075.505.42.47  
 farmaciasettevalli@afas.it

**FARMACIA N°9**  
 Str. P. Felicino-P. Pattoli 24/C/3  
**Villa Pitignano**  
 tel. 075.591.73.34  
 farmaciavillapitignano@afas.it

**FARMACIA N°10**  
 via dei Canottieri 5  
**S. Feliciano**  
 tel. 075.847.60.26  
 farmaciasanfeliciano@afas.it

**Magazzino / Ufficio Acquisti**  
 tel. 075.505.48.60

**FARMACIA N°11**  
 via Circonvallazione  
 Orvietana Est 7  
**Todi**  
 tel. 075.894.27.87  
 farmaciatodi@afas.it



**FARMACIA N°12**  
 Str. Settevalli 925  
**Pila**  
 tel. 075.514.96.43  
 farmaciapila@afas.it

**FARMACIA N°13**  
 Str. Trasimeno Ovest 159/Z/18  
**Olmo**  
 tel. 075.517.37.48  
 farmaciaolmo@afas.it




**FARMACIA N°14**  
 via Garibaldi 87  
**Città della Pieve**  
 tel. 0578.298.046  
 farmaciacittadellapieve@afas.it

**Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

1. Le considerazioni e premesse sopra espresse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 comma 1 D.L. 138/2011, la presente intesa è volta a migliorare l'organizzazione degli orari lavorativi e quindi la qualità dei contratti di lavoro. L'iniziativa si inserisce infatti in maniera nodale nel processo di miglioramento intrapreso dall'azienda e condiviso e sviluppato con le parti sociali, finalizzato all'ottimizzazione organizzativa e comunicativa tra azienda e dipendenti.
3. Dopo ampia condivisione le parti hanno inoltre ritenuto che la fissazione delle regole contenute nell'odierno accordo sia favorevole ai rapporti di lavoro anche per la chiarezza che pone all'interpretazione degli istituti contrattuali e di legge trattati.
4. Le presenti intese aziendali non riguardano e non possono riguardare la determinazione degli imponibili contributivi e non incidono nella retribuzione garantita ai lavoratori per legge e contrattazione nazionale.
5. Dall'entrata in vigore del presente accordo, l'orario di lavoro prevederà le seguenti regole, differenziate in relazione all'anzianità contrattuale individuale dei dipendenti come disciplinato dal CCNL applicato:
  - a. Lavoratori assunti entro il 31/12/2012:
    - i. Durata settimanale 38 ore;
    - ii. Completo riassorbimento dei permessi maturati (rol e permessi) per un totale di 104 ore annue;
  - b. Lavoratori con anzianità contrattuale superiore a 5 anni:
    - i. Durata settimanale 38 ore
    - ii. Completo riassorbimento dei permessi maturati (rol e permessi) per un totale di 104 ore annue;
  - c. Lavoratori con anzianità di contratto da 0 a 3 anni:
    - i. Durata settimanale della prestazione 38 ore, oltre a 32 ore annue costituite dalla differenza tra 104 e 72 (cioè tra le ore di riassorbimento necessarie ad avere un orario settimanale di 38 ore per le 52 settimane dell'anno e le ore di permessi annui maturabili e riassorbiti ai sensi del punto che segue).
    - ii. Completo riassorbimento dei permessi maturati (rol e permessi) per un totale di 72 ore annue;
  - d. Lavoratori con anzianità di contratto da 3 a 5 anni:
    - i. Durata settimanale della prestazione 38 ore, oltre a 16 ore annue costituite dalla differenza tra 104 e 88 (cioè tra le ore di riassorbimento necessarie ad avere un orario settimanale di 38 ore per le 52 settimane dell'anno e le ore di permessi annui maturabili e riassorbiti ai sensi del punto che segue).
    - ii. Completo riassorbimento dei permessi maturati (rol e permessi) per un totale di 88 ore annue;
6. Le ore aggiuntive rispetto alle 38 previste ai precedenti punti 5.c. e 5.d., ammontanti rispettivamente a 32 e 16 ore annue, saranno gestite nella seguente maniera condivisa dalle parti:
  - a. Si costituirà un contatore progressivo mensile che registrerà maturazione ed effettuazione di tali ore. Il contatore sarà denominato "Ore Disponibilità", e le ore con esso gestite saranno chiamate "Ore di Disponibilità" o anche in breve "OD";
  - b. In particolare le OD mensilmente accantonate in detto contatore saranno quindi 2,67 per i dipendenti di cui al punto 5.c. (32 diviso 12) e 1,34 per quelli di cui al punto 5.d (16 diviso 12).



- c. Tutti i dipendenti saranno obbligati a prestare servizio per 38 ore settimanali, oltre che per le eventuali OD richieste dal datore di lavoro nella persona del Direttore di farmacia, fino al massimo delle OD maturabili nell'anno.
  - d. Il numero massimo di OD richiedibili e lavorabili settimanalmente è 2.
  - e. Il lavoratore potrà essere chiamato a prestare OD anche in numero eccedente a quanto maturato, ma comunque nel limite del maturabile annuo.
  - f. Lo stipendio mensile (mensilizzato) del lavoratore non subirà decurtazioni nel momento in cui nel mese non venissero prestate OD. Allo stesso tempo il lavoratore non avrà diritto a retribuzioni ulteriori in virtù dell'effettuazione di OD, in quanto tali ore di lavoro rappresentano appunto la controprestazione corrispondente allo stipendio già interamente garantito.
  - g. Alla fine dell'anno o del rapporto di lavoro gli eventuali residui di OD nel contatore Ore Disponibilità saranno gestiti come segue:
    - i. Se residua un numero di OD positivo: non sarà richiesta al lavoratore alcuna prestazione lavorativa ulteriore riferibile a tale residuo e non sarà operata nessuna trattenuta alla retribuzione da egli già percepita e il contatore Ore Disponibilità si azzerà;
    - ii. Se residua un numero di OD negativo: lo stesso numero di ore (in positivo) sarà retribuito al lavoratore con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e il contatore OD si azzerà.
  - h. Le OD dovranno essere richieste al dipendente con un preavviso congruo alla sua organizzazione vita-lavoro. A tale riguardo le parti hanno ritenuto congruo un preavviso di giorni 2. Resta salva la possibilità di richiedere al dipendente la sua disponibilità ad effettuare OD con preavvisi più brevi nei casi urgenti di necessità. La richiesta avverrà attraverso le modalità abitualmente in uso nelle diverse sedi operative (farmacie).
7. Per i lavoratori ad orario ridotto si applicano le regole sopra espresse in maniera proporzionale all'orario contrattualizzato. La proporzione sarà determinata considerando il tempo pieno corrispondente a 38 ore settimanali, ad esempio l'orario di 24 ore settimanali rappresenta un part-time al 63,16%.
8. Il presente accordo aziendale è efficace per tutto il personale in forza e per quello eventualmente assunto successivamente alla data della sua stipula e operante in ognuna delle sedi dell'azienda (farmacie) dislocate nel territorio nazionale.
9. Il presente accordo avrà validità dal giorno 01/03/2021 e manterrà la sua efficacia sino alla sua eventuale modifica concordata tra le parti stipulanti.



3/4



10. In caso di modifica normativa o del CCNL applicato riferita ai temi trattati dal presente contratto aziendale (cioè orario di lavoro e/o permessi), le parti si impegnano reciprocamente ad analizzare la possibilità di continuare ad applicare legittimamente questo accordo in coerenza con le novità introdotte a livello nazionale. Nel caso in cui all'esito della descritta analisi dovesse emergere la necessità di adeguare o modificare le presenti regole, le parti si impegnano a farlo in tempi brevi e comunque non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della modifica della norma o del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Perugia, 16 febbraio 2021

Il Direttore Generale A.Fa.S.


Dott. Raimondo Cerquiglini

  
**IL DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Raimondo Cerquiglini*  


Le parti sociali


Filcams CGIL

Vasco Cajarelli




Fiscat CISL

Rachele Rotoni



Uiltucs UIL

Maria Ermelinda Luchetti




Le RSA Aziendali

Sig. Marco Cacioni



Sig. Riccardo Cicognola



Dott. Riccardo Dentini



Dott. Gabriele Moretti

